

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 08.05.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "European Championship 5-Pins Individual" svoltasi presso in Brandenburg An Der Havel in data 01 - 02 maggio 2017;
- nel predetto referto, vi era una segnalazione da parte del Direttore di Gara SARTO Orfeo, che dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara segnalava un atteggiamento irrispettoso del giocatore MAGGIO Crocefisso, ove veniva riferito che *"[omissis] se volete che di questi Europei se ne parli per 100 anni devi solo farmi arbitrare da quel deficiente e cornuto di Di Turi (Nicola - Arbitro di MI)"* e poi ancora *"Il giocatore Maggio ha ritenuto opportuno rincarare la dose di impropri ed insulti dicendo: "tutti voi che comandate in Federazione non capite un cazzo e continuate a congiurare contro di me perché io le cose le dico in faccia e tutti voi avete degli scheletri sugli armadi e invece io non ne ho;"*

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del*

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “

- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- le proteste di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso di una gara di livello internazionale, del fatto che il giocatore C. MAGGIO è atleta di altissimo livello, che si è verificato nei confronti degli Organi Federali, dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico, della recidivanza del giocatore MAGGIO che negli ultimi mesi si è reso attore di diversi episodi analoghi a quello oggi in trattazione, aggravati dal fatto che lo stesso è professionista e dovrebbe dare maggiore esempio a tutto il movimento degli atleti, come più volte ricordato dagli Organi Federali apicali.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“European Championship 5-Pins Individual”* svoltasi presso in Brandenburg An Der Havel in data 01 - 02 maggio 2017, riportate dalla direzione di gara denunciano un



comportamento non tollerabile da parte di un atleta - peraltro professionista - nei confronti della Federazione facendo allusioni, prive di apposito esposto, pertanto futili e prive di ogni fondamento oltre che diffamatorie, alla presenza di più cariche federali sia nazionali che estere.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal MAGGIO Crocefisso, a margine della competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti in una competizione internazionale ed a pochi mesi da comportamenti di simile indole.

Si vuole sottolineare il fatto che MAGGIO Crocefisso non è nuovo a comportamenti non conformi ai regolamenti federali avendo già avuto provvedimenti disciplinari nei propri riguardi, atteggiamento che fa emergere, da parte dello stesso, un totale sfregio di quelle che sono le regole comportamentali contenute all'interno del regolamento di giustizia FIBiS, ove si denota un assoluto menefreghismo da parte del giocatore MAGGIO Crocefisso alle più basilari regole di comportamento, oltre che minatorie della tranquillità di tutti coloro che prendono parte agli incontri ove lo stesso è presente.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. MAGGIO Crocefisso nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. MAGGIO Crocefisso ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Ai fini sanzionatori, ritiene questo organo di giustizia di comminare, ex art. 21 Reg. Giustizia, la sanzione dell'ammenda che, ritenuta la gravità dei fatti così come denunciati, della recidiva, ritiene congrua nella somma massima prevista dal regolamento pari ad € 1.000,00. Tale sanzione, stante la recidiva del giocatore MAGGIO Crocefisso, ex art. 37, c. 2 lett. a- b), deve essere aumentata

della metà arrivando ad una pena finale pari ad € 1.500,00 di ammenda.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30, 37 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 e 37, c. 2 lett. a - b) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. MAGGIO Crocefisso al pagamento dell'ammenda di € 1.500,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che ai sensi dell'art. 22 Reg. Giustizia il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. MAGGIO Crocefisso da ogni attività federale per un periodo di giorni 300. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. MAGGIO Crocefisso da ogni attività federale per un periodo di anni uno.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato MAGGIO Crocefisso ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 06 luglio 2017

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name 'Avv. Massimo ROSSO'.